



PROVINCIA DI TERNI
AREA GIURIDICA-TECNICA
Servizio Trasporti

REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE LE FUNZIONI PROVINCIALI
IN MATERIA DI
AUTOSCUOLE
CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA
RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ
DEGLI INSEGNANTI E ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA

APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE
CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 9 LUGLIO 2018
IN VIGORE DAL 1° AGOSTO 2018

Testo coordinato con le modifiche apportate con deliberazione
del Consiglio Provinciale n. 34 dell'11/11/2019

STRALCIO (ARTT. 18-30)



PROVINCIA DI TERNI

Area Giuridica - Tecnica - *Servizio Trasporti*

SOMMARIO

TITOLO II – RICONOSCIMENTO DELLA IDONEITA' PER INSEGNANTI DI TEORIA E ISTRUTTORI DI GUIDA

ARTICOLO	18	SOGGETTI INTERESSATI	PAG.	16
ARTICOLO	19	MODALITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLA IDONEITÀ	PAG.	16
ARTICOLO	20	REQUISITI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI	PAG.	16
ARTICOLO	21	PUBBLICITA' DELLA PROCEDURA	PAG.	21
ARTICOLO	22	DOMANDA DI AMMISSIONE	PAG.	22
ARTICOLO	23	COMMISSIONE ESAMINATRICE	PAG.	18
ARTICOLO	24	SESSIONI D'ESAME	PAG.	29
ARTICOLO	25	MATERIE E SVOLGIMENTO DELL'ESAME PER L'ABILITAZIONE A INSEGNANTE DI TEORIA	PAG.	20
ARTICOLO	26	MATERIE E SVOLGIMENTO DELL'ESAME PER L'ABILITAZIONE A ISTRUTTORE DI GUIDA	PAG.	21
ARTICOLO	27	MATERIE E SVOLGIMENTO DELL'ESAME PER L'ABILITAZIONE A INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORE DI GUIDA	PAG.	22
ARTICOLO	28	ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE	PAG.	23
ARTICOLO	29	CONVERSIONE DELL'ABILITAZIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA MILITARE	PAG.	24
ARTICOLO	30	RILASCIO DEGLI ATTESTATI	PAG.	24
APPENDICE		FONTI NORMATIVE	PAG.	26



PROVINCIA DI TERNI

Area Giuridica - Tecnica - *Servizio Trasporti*

TITOLO II **RICONOSCIMENTO DELLA IDONEITÀ** **PER INSEGNANTI DI TEORIA E ISTRUTTORI DI GUIDA**

ARTICOLO 18 **SOGGETTI INTERESSATI**

1. Sono interessati alle norme di cui al presente titolo tutti i soggetti che intendano esercitare la professione di insegnante di teoria ed istruttore di guida ai sensi del D.M. 17/2011 e che, pertanto, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica secondo le modalità di legge e quelle indicate nel presente Regolamento.

ARTICOLO 19 **MODALITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLA IDONEITÀ**

1. Le idoneità a svolgere le funzioni di insegnante di teoria e/o istruttore di guida si conseguono previo superamento di appositi esami, i cui programmi e le modalità di svolgimento sono regolati dalle specifiche norme di settore nonché dal presente Regolamento.

ARTICOLO 20 **REQUISITI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI**

1. Il soggetto che intenda conseguire sostenendo il relativo esame presso la Provincia di Terni l'abilitazione alla professione di **Insegnante di Teoria** deve possedere alla data di presentazione della domanda di ammissione all'esame i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea o cittadino di stato extracomunitario, purché in regola con le vigenti norme di legge in materia di soggiorno. I candidati non residenti nella Provincia di Terni possono essere ammessi all'esame solo dietro presentazione di una formale attestazione, rilasciata dalla Provincia o Città Metropolitana di residenza, che certifichi che nell'anno in cui il candidato intende sostenere l'esame presso la Provincia di Terni l'Ente competente per residenza del candidato non ha in programma lo svolgimento delle stesse tipologie di esame. Tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione all'esame;
- b) età non inferiore agli anni diciotto;
- c) aver frequentato il corso di formazione iniziale previsto dall'articolo 123, comma 10, del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 e dal D.M. 26/1/2011 n. 17;
- d) essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
- e) essere in possesso di patente di guida almeno della categoria B normale oppure B speciale; la revoca della patente comporta la decadenza dalla abilitazione;
- f) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285.

2. Il soggetto che intenda conseguire sostenendo il relativo esame presso la Provincia di Terni l'abilitazione alla professione di **Istruttore di Guida** deve possedere alla data di presentazione della domanda di ammissione all'esame i seguenti requisiti:



PROVINCIA DI TERNI

Area Giuridica - Tecnica - *Servizio Trasporti*

- a) essere cittadino italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea o cittadino di stato extracomunitario, purché in regola con le vigenti norme di legge in materia di soggiorno. I candidati non residenti nella Provincia di Terni possono essere ammessi all'esame solo dietro presentazione di una formale attestazione, rilasciata dalla Provincia o Città Metropolitana di residenza, che certifichi che nell'anno in cui il candidato intende sostenere l'esame presso la Provincia di Terni l'Ente competente per residenza del candidato non ha in programma lo svolgimento delle stesse tipologie di esame. Tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione all'esame;
- b) età non inferiore agli anni ventuno;
- c) aver frequentato il corso di formazione iniziale previsto dall'articolo 123, comma 10, del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 e dal D.M. 26/1/2011 n. 17;
- d) essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado;
- e) essere in possesso di patente di guida comprendente almeno le categorie A-B-CE e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli Istruttori che svolgono le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi nonché per la loro revisione (articolo 5, comma 1, lett. a, del D.M. 26/1/2011, n. 17), oppure almeno le categorie B-CE e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli Istruttori che svolgono esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e motocicli, nonché della loro revisione (articolo 5, comma 1, lett. b, del citato D.M.), oppure almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli Istruttori che svolgono esercitazioni per la stessa categoria di veicoli a motore del quale sono già titolari di patente (articolo 5, comma 2, dello stesso D.M.);
- f) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

3. I titoli di studio conseguiti all'estero, per essere considerati equivalenti a quelli richiesti ai commi 1 e 2, devono essere stati rilasciati da scuole ufficiali del sistema educativo straniero ed essere presentati unitamente alla "Dichiarazione di valore in loco" rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica italiana nel Paese dove è stato conseguito il titolo estero.

ARTICOLO 21 PUBBLICITÀ DELLA PROCEDURA

- 1. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni, e la relativa scadenza, sono resi noti mediante avviso pubblico contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.
- 2. L'avviso di cui al comma 1, viene pubblicato sul sito Internet della Provincia di Terni ed è inviato al locale Ufficio provinciale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché alle autoscuole presenti nel territorio provinciale ed alle strutture provinciali o regionali delle relative associazioni di categoria ove presenti.



PROVINCIA DI TERNI

Area Giuridica - Tecnica - *Servizio Trasporti*

ARTICOLO 22 DOMANDA DI AMMISSIONE

1. L'interessato che intenda sostenere l'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante e/o istruttore di autoscuola, deve presentare apposita domanda alla Provincia di Terni.
2. L'istanza deve essere prodotta utilizzando la specifica modulistica resa disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia. Le modalità di recapito (posta, corriere, consegna a mano ecc.) restano di esclusiva scelta e responsabilità del richiedente.
3. La domanda, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, deve essere sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35/2 del DPR 445/2000. È ammessa la consegna a mezzo posta elettronica certificata personale del candidato di domande sottoscritte con firma digitale, previo assolvimento della imposta di bollo in forma digitale.
4. L'istanza può essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegnata personalmente o da persona delegata all'ufficio protocollo dell'Ente. In caso di spedizione a mezzo del servizio postale si fa riferimento, ai fini della validità, alla data di acquisizione al protocollo di arrivo e non a quella di spedizione.
5. Nella istanza devono essere indicati i dati anagrafici del richiedente e la tipologia di esame che si intende sostenere (abilitazione di insegnante di teoria, abilitazione di istruttore di guida, estensione dell'abilitazione) e deve essere resa dichiarazione, nelle forme previste dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
 - del possesso dei requisiti di cui all'articolo 20;
 - di non aver sostenuto nei due mesi antecedenti lo stesso esame presso altra Amministrazione Provinciale.
6. Alla istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) attestazione o ricevuta del versamento della somma di Euro 100,00 (cento/00) per diritti di segreteria, da effettuare sul conto corrente intestato alla Provincia di Terni – indicando nella causale “Diritti di segreteria esami per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante / istruttore di autoscuola”;
 - b) attestato rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale di cui agli articoli 2 e 7 del D.M. 17/2011 o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la avvenuta frequenza del corso stesso.
7. I cittadini stranieri devono presentare idonea documentazione attestante la regolarità del soggiorno in Italia.
8. I cittadini stranieri e/o coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero devono allegare alla domanda la documentazione di cui all'articolo 20, comma 4.
9. Le domande di ammissione all'esame sono istruite dal competente Servizio della Provincia al fine di verificare la regolarità delle stesse ed il possesso dei requisiti richiesti. In caso di documentazione insufficiente la Provincia può disporre l'integrazione della istanza attraverso apposita richiesta fissando un termine, comunque non superiore a quindici giorni, entro cui far pervenire la



PROVINCIA DI TERNI

Area Giuridica - Tecnica - *Servizio Trasporti*

documentazione mancante, pena la non ammissione all'esame. I risultati della istruttoria sono trasmessi alla Commissione di cui al successivo articolo 23 che dispone con provvedimento motivato in ordine alla ammissibilità o non ammissibilità del candidato all'esame. Della mancata ammissione viene data tempestiva comunicazione al richiedente a cura della Segreteria della Commissione.

ARTICOLO 23 COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione d'esame ha sede presso la sede della Provincia, è nominata con deliberazione del Presidente della Provincia ai sensi del vigente statuto dell'Ente e dura in carica tre anni.
2. La Commissione è presieduta dal Direttore della competente Area della Provincia preposto alla struttura competente in materia di Trasporto privato ed è composta da:
 - a) un esperto nelle materie d'esame designato dalla struttura periferica competente per la Provincia di Terni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - b) un esperto nelle materie d'esame designato dalla Regione Umbria.
3. In corrispondenza di ciascun componente effettivo, viene contemporaneamente designato un membro supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione in caso di assenza o impedimento del membro effettivo.
4. Almeno uno dei membri effettivi e supplenti di cui alle lettere a) e b) deve possedere le abilitazioni alla guida necessarie allo svolgimento di tutte le prove pratiche previste dal successivo articolo 26.
5. In caso di assenza o impedimento il Presidente può delegare temporaneamente le proprie funzioni a un funzionario della Amministrazione di categoria D.
6. Le funzioni di Segretario della Commissione sono espletate da un dipendente della Provincia, di categoria non inferiore alla C, nominato dal Direttore di cui al comma 2.
7. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno.
8. Il componente della Commissione che non partecipi a due sedute consecutive senza giustificato motivo decade dall'incarico.
9. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di tutti i membri.
10. La Commissione:
 - valuta la regolarità delle domande presentate, previa istruttoria eseguita dal competente Servizio della Provincia in ordine alla verifica dei requisiti morali e dei titoli per l'ammissione agli esami e dispone l'ammissione o la non ammissione dei candidati alle prove di esame. In relazione all'elenco dei candidati ammessi i membri della Commissione sottoscrivono la dichiarazione di assenza di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 del Codice di Procedura civile;
 - stabilisce le date per l'effettuazione delle prove di esame;



PROVINCIA DI TERNI

Area Giuridica - Tecnica - *Servizio Trasporti*

- accerta, mediante le prove d'esame previste, l' idoneità dei candidati insegnanti e/o istruttori di guida.

11. Ai membri della Commissione, che non siano dipendenti delle Amministrazioni che li hanno designati ai sensi del comma 2, è corrisposto, per ogni riunione della Commissione, un gettone di presenza forfettario onnicomprensivo di Euro 50,00 al lordo delle ritenute di legge.

ARTICOLO 24 SESSIONI D'ESAME

1. Ai fini dello svolgimento degli esami di idoneità viene programmata ogni anno una sessione nel periodo 1 marzo - 31 maggio. La data dell'esame è fissata, entro la predetta sessione, dalla Commissione.

2. Le domande di partecipazione all'esame, redatte come previsto dall'art. 22, devono essere presentate dai candidati entro il 31 gennaio dell'anno in cui si tiene la sessione di esame.

3. Fissata la data di svolgimento dell'esame, la stessa viene resa pubblica attraverso apposito avviso sul sito internet istituzionale della Provincia, con un preavviso non inferiore a quindici giorni. Con il medesimo avviso si provvede alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi all'esame. Detta pubblicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto i candidati a cui non sia stata notificata, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, la motivata esclusione dall'esame, si intendono ammessi a sostenerlo e non è prevista alcuna specifica convocazione all'indirizzo del singolo candidato.

Assume valore di notifica a tutti gli effetti – altresì – la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Provincia dei candidati ammessi a sostenere singole prove qualora tale ammissione dipenda dall'esito della prova precedente.

4. La mancata presenza, nel giorno stabilito, alla prima delle prove previste dagli articoli 25 – comma 2.- e 26 – comma 2. è considerata rinuncia alla prova stessa, salvo il caso in cui l'assenza sia dovuta a causa di forza maggiore o caso fortuito, attestati con valida documentazione da far pervenire alla segreteria della Commissione entro cinque giorni dalla data di svolgimento dell'esame. Qualora la Commissione riconosca la validità dei motivi addotti il candidato è ammesso d'ufficio alla sessione successiva. In caso di ulteriore assenza la validità della istanza di partecipazione decade.

ARTICOLO 25 MATERIE E SVOLGIMENTO DELL'ESAME PER L'ABILITAZIONE A INSEGNANTE DI TEORIA

1. L'esame per il conseguimento dell' idoneità alla professione di "Insegnante di teoria" di autoscuola verte sulle seguenti materie:

- a) Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario);
- b) Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione);
- c) Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo;



PROVINCIA DI TERNI

Area Giuridica - Tecnica - *Servizio Trasporti*

- d) Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale;
- e) Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
- f) Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione);
- g) Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità;
- h) Trasporto delle merci pericolose;
- i) Conducenti e titoli abilitativi alla guida;
- j) Norme di comportamento sulle strade;
- k) Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni;
- l) Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
- m) Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.;
- n) Elementi di primo soccorso;
- o) Elementi di fisica;
- p) Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante.

2. L'esame consiste nello svolgimento di quattro prove da svolgere secondo il seguente ordine e come di seguito specificato.

a) - la prima prova scritta, della durata massima di quaranta minuti, consiste nella compilazione corretta di due schede quiz, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida della cat. "A" e "B". Non è ammesso alla successiva prova il candidato che abbia commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.

b) - la seconda prova scritta, della durata minima di due ore e massima di sei ore come stabilito dalla Commissione d'esame, consiste nella sintetica trattazione di tre temi predisposti dalla Commissione esaminatrice, scelti tra gli argomenti del programma d'esame di cui al comma 1. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. Sarà ammesso alla terza prova il candidato che avrà conseguito, per ciascuna prova, un punteggio non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, a punti diciotto su trenta.

c) - Nella terza prova il candidato dovrà simulare una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione, per una durata non superiore a venti minuti. È ammesso alla successiva prova orale il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

d) - La quarta prova è orale, di durata non superiore a venti minuti, e consiste in una interrogazione al candidato sugli argomenti di cui al comma 1. La prova si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

3. Le prove di cui alle lettere c) e d) devono essere svolte in un'aula aperta al pubblico.



PROVINCIA DI TERNI

Area Giuridica - Tecnica - *Servizio Trasporti*

ARTICOLO 26 MATERIE E SVOLGIMENTO DELL'ESAME PER L'ABILITAZIONE A ISTRUTTORE DI GUIDA

1. L'esame per il conseguimento dell'idoneità alla professione di "Istruttore di guida" di autoscuola verte sulle seguenti materie:

- a) Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
- b) Elementi di fisica;
- c) Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli; utilizzo dei diversi dispositivi;
- d) Norme di comportamento sulle strade;
- e) Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
- f) Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc.;
- g) Elementi di primo soccorso.

2. L'esame consiste nello svolgimento di tre prove da svolgere secondo il seguente ordine e come di seguito specificato.

a) - la prima prova scritta, della durata massima di quaranta minuti, consiste nella compilazione corretta di due schede quiz, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida della cat. "A" e "B". Non è ammesso alla successiva prova il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.

b) - La seconda prova è orale, di durata non superiore a venti minuti, e consiste in una interrogazione al candidato sugli argomenti di cui al comma 1. La prova si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

c) - La terza prova consiste nelle seguenti prove pratiche di guida attraverso le quali il candidato deve dimostrare la propria capacità di istruzione:

Abilitazione completa valida per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi

c1): istruzione alla guida di un veicolo della categoria A con cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova;

c2): istruzione alla guida di un veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova;



PROVINCIA DI TERNI

Area Giuridica - Tecnica - *Servizio Trasporti*

c3): istruzione alla guida di un veicolo della categoria C+E o D, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova.

Ad ogni prova è assegnato un punteggio da zero a dieci. Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a punti diciotto.

Abilitazione valida per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi ad eccezione di ciclomotori e motocicli

I candidati che hanno richiesto l'abilitazione di cui all'articolo 5 comma 1 lett. b) del D.M. 17/2011 sostengono unicamente le prove c2) e c3). Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo sulle due prove non inferiore a dodici.

3. I mezzi per lo svolgimento delle prove di cui al comma 2, lettera c), sono forniti a cura e spese del candidato, e devono avere le caratteristiche di cui all'articolo 7, comma 4, del D.M 17/2011.

4. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore, ai soli fini della presentazione della dichiarazione di inizio attività di autoscuola, di cui all'articolo 5, comma 2, del D.M. 17/2011, sostengono solo le prove di cui al comma 2, lett. a) e b).

ARTICOLO 27

MATERIE E SVOLGIMENTO DELL'ESAME PER L'ABILITAZIONE A INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORE DI GUIDA

1. I candidati possono richiedere di sostenere l'esame per entrambe le abilitazioni di insegnante di teoria e di istruttore di guida, nella stessa sessione d'esame. In tal caso la prima prova scritta sarà comune.

2. L'esame consiste nello svolgimento delle prove come di seguito specificato:

a) - la prima prova scritta, della durata massima di quaranta minuti, consiste nella compilazione corretta di due schede quiz, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida della cat. "A" e "B". Non è ammesso alla successiva prova il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.

b) - la seconda prova scritta, della durata minima di due ore e massima di sei ore come stabilito dalla Commissione d'esame, consiste nella trattazione di tre temi predisposti dalla Commissione stessa, scelti tra gli argomenti del programma d'esame di cui all'art. 25, comma 1. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. Sarà ammesso alla terza prova il candidato che avrà conseguito, per ciascuna prova, un punteggio non inferiore a cinque e complessivo sulle tre prove, a punti diciotto. Qualora il candidato non superi la presente prova è escluso dall'abilitazione ad insegnante di teoria ed accede alla prova di cui alla lettera d2) del presente articolo.



PROVINCIA DI TERNI

Area Giuridica - Tecnica - *Servizio Trasporti*

c) - nella terza prova il candidato simula una lezione di teoria, della durata non inferiore a venti minuti, su un argomento scelto dalla Commissione. È ammesso alla successiva prova orale il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi. Qualora il candidato non superi la presente prova è escluso dall'abilitazione ad insegnante di teoria ed accede alla prova di cui alla lettera d2) del presente comma.

d) - la quarta prova è orale e si svolge come di seguito specificato:

d1) prova orale che comporta il dare esaurienti risposte a quesiti che vertono sugli argomenti di cui all'articolo 25, comma 1, e all'articolo 26, comma 1. La prova si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a diciotto trentesimi. Il superamento di tale prova comporta il conseguimento dell'abilitazione ad insegnante di teoria di autoscuola e l'accesso alle prove pratiche di guida di cui alla successiva lettera e);

d2) qualora il candidato non abbia superato le prove di cui alle lett. b) o c) del presente articolo sostiene la prova orale che comporta il dare esauriente risposta ai quesiti che vertono sul programma di cui all'articolo 26, comma 1. La prova si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a diciotto trentesimi. Il superamento della prova permette l'ammissione alle prove di cui alla successiva lettera e) del presente comma.

e) L'ultima prova consiste nelle prove pratiche di guida in cui il candidato deve saper dimostrare la propria capacità di istruzione. Si applica quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, lettera c), e comma 3.

ARTICOLO 28 ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE

1. Gli insegnanti di teoria già abilitati che intendono conseguire anche l'idoneità ad istruttore di guida, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 3, devono sostenere tutte le prove d'esame di cui all' articolo 26, tranne quella scritta di cui al comma 2, lettera a).

2. Gli istruttori di guida che intendano conseguire anche l'idoneità ad insegnante di teoria, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, devono sostenere tutte le prove d'esame di cui all'articolo 25 tranne quella scritta, di cui al comma 2, lett. a).

3. Gli istruttori abilitati a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, esclusi i ciclomotori e i motocicli, che intendano integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, frequentano la parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera b), del D.M. 17/2011 relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo e sono ammessi direttamente a sostenere la prova pratica di cui all'articolo 26, comma 2, lett. c), n. 1) (prova su moto).



PROVINCIA DI TERNI

Area Giuridica - Tecnica - *Servizio Trasporti*

ARTICOLO 29 CONVERSIONE DELL'ABILITAZIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA MILITARE

1. Gli istruttori di guida militare possono convertire, entro un anno dal congedo o dalla cessazione dal servizio, l'abilitazione ad istruttore di guida militare in analogo certificato di abilitazione civile, senza sostenere l'esame.
2. In tal caso il richiedente, non deve dichiarare il titolo di studio, ma deve comunque essere in possesso di patente di guida comprendente le categorie A e D, ovvero A e DE. In caso di possesso di patente di categoria inferiore, il richiedente può, sempre nel limite di un anno, conseguire la patente per dette categorie.
3. Qualora il titolare di abilitazione ad istruttore di guida militare non abbia compiuto i ventuno anni, si dà corso alla conversione del titolo, condizionando l'esercizio della professione al compimento del ventunesimo anno di età.
4. L'istruttore di guida militare in possesso della conversione in titolo abilitativo civile è soggetto all'obbligo della formazione periodica prevista dall'articolo 9 del DM n. 17/2011, a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento di conversione.

ARTICOLO 30 RILASCIO DEGLI ATTESTATI

1. Sulla base dei verbali della Commissione, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, al termine di ogni sessione d'esame, viene formato l'elenco degli idonei e dei respinti. L'esito degli esami viene reso noto tramite pubblicazione all'Albo pretorio della Provincia per giorni quindici consecutivi e ne è data notizia nel sito internet istituzionale dell'Ente.
2. L'attestato è sottoscritto dal Direttore dell'Area e può essere consegnato esclusivamente all'interessato o a persona munita di delega scritta da parte di quest'ultimo.
3. Il rilascio dell'attestato è soggetto a imposta di bollo nell'importo vigente alla data del rilascio stesso, da assolversi a cura del richiedente.

ARTICOLO 31 RIPETIZIONE DELLA PROVA DI ESAME

1. Qualora un candidato non consegua l'idoneità non potrà ripetere l'esame prima che siano trascorsi due mesi dall'ultima prova.
2. Per la ripetizione dell'esame il candidato dovrà presentare nuova domanda ai sensi dell'art. 22, ivi compreso il pagamento dei diritti di segreteria.



PROVINCIA DI TERNI

Area Giuridica - Tecnica - *Servizio Trasporti*

APPENDICE

FONTI NORMATIVE

- Articolo 123 del D. Lgs. 30/4/ 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" (di seguito anche: "C. d. S.");
- Articoli 335, 336 e 337 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- Articolo 105, comma 3., lettere a)-b)-c) del D.Lgs. 31/3/1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- Articolo 1, comma 85 della Legge 7/4/2014 n. 56 (Legge "Delrio") e dall'articolo 4 della Legge della Regione Umbria 2/4/2015 n. 10;
- Articolo 19 della Legge 7/8/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" per quanto attiene la segnalazione certificata di inizio attività – S.C.I.A.;
- D.M. 17/05/1995 n. 317 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole";
- Articolo 10 commi 5 e segg. del D.L. 31/01/2007, n. 7 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli", convertito in legge con Legge 2/4/2007 n. 40;
- Legge 29/7/2010, n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale"
- D.Lgs. 18 Aprile 2011 n. 59 "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida";
- D.M. 26/1/2011, n. 17 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di Insegnati e Istruttori di Autoscuola";
- D.M. 10/1/2014 n. 30 "Regolamento recante modifiche alla disciplina della attività delle autoscuole e dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuole";
- Accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14/2/2002 recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'articolo 105, comma 3, del D.Lgs. 31/3/1998 n. 112 ;
- Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 839 del 26/07/2011 "Modalità attuative del D.M. n. 17 del 26/01/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di Autoscuole".